



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2013
(OR. en)**

17229/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0196 (NLE)**

**AVIATION 239
COLAC 26**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica del Perù

1. L'accordo in oggetto è il risultato dei negoziati condotti dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto "mandato orizzontale" (conferitole dal Consiglio nel giugno 2003), conformemente al quale la Commissione può negoziare con qualsiasi paese terzo per rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali vigenti tra gli Stati membri e il paese terzo in questione nel settore dei trasporti aerei.
2. La Commissione ha presentato le proposte in oggetto al Consiglio 14 giugno 2013. Il testo della proposta è stato esaminato dal Gruppo "Trasporti aerei" ed è stato messo a punto dai giuristi-linguisti ¹.
3. A seguito dell'esame del suddetto testo, il COREPER potrebbe invitare il Consiglio a:

¹ 16357/13, 16251/13.

- adottare il testo modificato così da consentire la firma dell'accordo;
 - prendere atto della dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione riportata nell'allegato della presente nota.
-

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione

"È preferibile, tra l'altro per ragioni pragmatiche, che solo la Comunità concluda l'accordo con il Governo della Repubblica del Perù su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. Le stesse considerazioni si applicano ad accordi analoghi purché siano conclusi conformemente al mandato relativo alla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, adottato mediante la decisione del Consiglio del 5 giugno 2003, e nei limiti di tale mandato.

Tale decisione non costituisce un precedente riguardo all'esercizio delle competenze rispettive della Comunità e dei suoi Stati membri in relazione ad accordi diversi da quelli sopra menzionati, tra cui, ad esempio, gli accordi del tipo previsto dalla decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti nel settore dei trasporti aerei, che devono essere conclusi come accordi misti.

Tale decisione non istituisce nuove competenze comunitarie per quanto riguarda gli accordi esterni sui servizi aerei e lascia impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri."
